

**PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO**

*N. 164 DEL 19 DICEMBRE 2017*

**OGGETTO**

**RETTIFICA ERRORE MATERIALE E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO D'UFFICIO EX  
ART. 21 NONIES LEGGE 241/1990 DEL PROVVEDIMENTO A.U. N. 130/2017**

## L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal Settore Tecnico U.O. Manutenzione Ordinaria;
- Esaminata la relativa proposta formulata dal Responsabile, che qui di seguito si riporta:

### **“PREMESSO**

- che con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 130 del 17.10.2017 l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare dell'Arca Capitanata sito nell'ambito territoriale “Foggia Zona C + Provincia Zona 3” è stato aggiudicato in favore dell'impresa I.V.I. s.r.l. Società Immobiliare con sede in Foggia al Viale degli Aviatori n. 112;
- che detta Impresa ha ottenuto il punteggio (offerta tecnica + offerta economica) pari a punti 99,159, maggiore rispetto alle altre due imprese partecipanti alla gara;
- che in data 9.11.2017 l'impresa Edil Costruzioni s.r.l., risultata seconda in graduatoria ha adito il Tar Puglia, Bari, onde ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del prefato provvedimento di aggiudicazione;
- che tale giudizio ha assunto il numero di R.G. 1189/2017, con udienza in Camera di Consiglio per il 29.11.2017;
- che, nelle more dell'istruttoria volta a relazionare sui motivi di presunta illegittimità illustrati nel ricorso notificato dall'Impresa non aggiudicataria, la Commissione di gara ha riscontrato un errore di calcolo nell'effettuare la somma delle singole voci prese in considerazione per la quantificazione del fatturato richiesto per esperienze lavorative (sub elemento 3.7) relativamente alla impresa Edil Costruzioni s.r.l.;
- che, infatti, alla Edil Costruzioni srl è stato calcolato € 337.740,98 + € 199.800,00 + € 103.673,78 = € 641.214,76 anziché € 473.740,98 + € 199.800,00 + € 103.673,78 = € 777.214,76;
- che alle altre due Imprese partecipanti risulta confermata la valutazione, ergo alla I.V.I. s.r.l. Soc. Immobiliare è stato calcolato € 1.204.985,21 e alla Impresa Zigrino s.r.l. non è stato calcolato alcunché, in quanto non valutabile per mancanza della documentazione richiesta;
- che l'importo errato ha portato ad assegnare alla Edil Costruzioni srl un coefficiente  $V(A7)$  pari a 0,53 ( $€ 641.214,76 / € 1.204.985,21$ ) mentre considerando l'importo esatto il coefficiente  $V(A7)$  da assegnare alla predetta impresa diventa 0,64 ( $€ 777.214,76 / € 1.204.985,21$ );
- che alla luce di ciò i punteggi corretti per l'offerta tecnica risultano i seguenti:
- EDIL COSTRUZIONI srl: punti 47,18 che vengono riparametrati a punti 70 rimanendo invariati;
- I.V.I. srl Soc. Immobiliare: punti 46,06 che vengono riparametrati a punti 68,34 anziché punti 69,159 scaturiti dall'errore materiale di calcolo.
- ZIGRINO s.r.l: punti 27,93 che vengono riparametrati a punti 41,44 anziché punti 41,937 scaturiti dall'errore materiale di calcolo;

### **CONSIDERATO**

- che si intende rettificare l'errore materiale e annullare d'ufficio il provvedimento A.U. n. 130/2017;
- che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, tutte le Imprese partecipanti alla gara in questione sono state rese edotte dell'avvio del procedimento con nota pec prot. 34386/17 del 27.11.2017, regolarmente ricevuta;
- che tale nota è stata depositata agli atti del giudizio R.G. n. 1189/2017;
- che l'udienza dinanzi al Tar Puglia – Bari - del 29.11.2017 è stata, pertanto, rinviata al 31.01.2018;
- che, in seguito all'esercizio del diritto di accesso agli atti, l'impresa I.V.I. srl Società Immobiliare ha presentato le proprie controdeduzioni con nota 35727/17 del 12.12.2017 (pervenuta nei termini);
- che in tale nota viene data notizia della notifica (al punto 1) di un ricorso incidentale nel procedimento R.G. n. 1189/2017 di cui si richiamano (al punto 2) le deduzioni da pag. 3 a pag. 21 dell'atto stesso per confutare il procedimento avviato;
- che al punto 3 delle controdeduzioni si evince che “non possono essere computati gli importi indicati attribuiti alla Edil Costruzioni non essendo stati comprovati in sede di gara da idonea documentazione...”;
- che tali asserzioni attengono all'autonomia decisionale della Commissione, che non è oggetto dell'attuale annullamento, e non sono attinenti al mero errore di calcolo (motivo del presente annullamento in autotutela) unico motivo del procedimento in corso;

---

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90, attesta la regolarità e la correttezza del presente procedimento e dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, non sussistono, in merito al relativo atto, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.*

Foggia, li 19.12.2017

F.to Il Responsabile della U.O. Manutenzione Ordinaria

(Arch. Lorenzo Pazienza)

---

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, SI PROPONE:**

- di procedere ad annullare, ex art. 21 nonies della legge 241/1990, il provvedimento dell'Amministratore Unico n. 130 del 17.10.2017 recante l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa I.V.I. srl Società Immobiliare;
- di procedere conseguentemente ad annullare ogni atto propedeutico all'aggiudicazione e conseguente eventualmente assunto;
- di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Commissione di gara affinché rinnovi le operazioni tenendo conto del calcolo corretto;
- di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati ai quali è stata già fornita comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241/1990;
- di comunicare il presente atto al Responsabile della U.O. competente per i dovuti adempimenti;
- di ritenere l'atto immediatamente esecutivo.

**F.TO IL RESPONSABILE**

**U.O.MANUTENZIO ORDINARIA**

**E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(arch. Lorenzo Pazienza)

**F.TO IL DIRIGENTE**

**DEL SETTORE TECNICO"**

(ing. Vincenzo De Devitiis)

- con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con decreto di nomina della Giunta Regione Puglia n. 11 del 13.01.2016;
- assistito dall'ing. Vincenzo De Devitiis, in qualità di Direttore (delibera n. 6/2016);
- visto il parere di regolarità del Responsabile della U.O. che ha formulato la proposta;
- con il parere consultivo favorevole del Direttore;

**COSI' PROVEDE**

- si procede ad annullare, ex art. 21 nonies della legge 241/1990, il provvedimento dell'Amministratore Unico n. 130 del 17.10.2017 recante l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa I.V.I. srl Società Immobiliare;
- si procede conseguentemente ad annullare ogni atto propedeutico all'aggiudicazione e conseguente eventualmente assunto;
- si trasmette il presente provvedimento al Presidente della Commissione di gara affinché rinnovi le operazioni tenendo conto del calcolo corretto;
- si trasmette il presente provvedimento ai soggetti interessati ai quali è stata già fornita comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241/1990;
- si comunica il presente atto al Responsabile della U.O. competente per i dovuti adempimenti;
- si ritiene l'atto immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE**

(Ing. Vincenzo De Devitiis)

F.TO

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

(Avv. Donato Pascarella)

F.TO

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il Provvedimento n. 164 del 19 DICEMBRE 2017

**RETTIFICA ERRORE MATERIALE E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO D'UFFICIO EX  
ART. 21 NONIES LEGGE 241/1990 DEL PROVVEDIMENTO A.U. N. 130/2017**

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line con il n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

con/senza opposizione.

**Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line**

*(Mario Forcella)*

**IL DIRETTORE**

*(Ing. Vincenzo De Devitiis)*